



# COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO

DECORATO AL VALOR MILITARE

SERVIZIO ECOLOGIA

Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI)

Part. IVA e Cod. Fisc. 00258950245

## SETTORE 4 – URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO: ECOLOGIA

Prot. n. 6674

Romano d'Ezzelino, 18 maggio 2006

ORDINANZA N. del Reg. 30/06

### “INFLUENZA AVIARIA”: REVOCA DELL'ORDINANZA N. 15 DEL 02/03/2006 ED ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE MISURE DI PREVENZIONE NEGLI ALLEVAMENTI RURALI DI VOLATILI DOMESTICI

#### IL SINDACO

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 22 ottobre 2005, recante misure ulteriori di polizia veterinaria;

VISTO il Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di progetto Sanità Animale e Igiene alimentare 27 febbraio 2006, n. 74 con cui venivano adottate misure straordinarie per il contenimento della diffusione dell'influenza aviaria.

VISTA la propria Ordinanza n. 15 del 2 marzo 2006 in materia di prevenzione dell'influenza aviaria, che imponeva, in particolare, la copertura dei pollai per limitare al massimo il contatto degli uccelli migratori con gli avicoli rurali;

VISTO il Decreto 9 maggio 2006, n° 152 del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare, con il quale vengono modificate le misure di biosicurezza da applicare negli allevamenti avicoli rurali;

CONSIDERATO che a seguito della cessazione dei flussi migratori è diminuito il rischio di diffusione dell'epidemia e che pertanto la Regione ha ritenuto necessario emanare per tale periodo norme ordinarie di biosicurezza;

ATTESA la necessità, ai fini di sanità pubblica, di mettere a conoscenza i cittadini del venir meno delle condizioni di emergenza e delle nuove disposizioni dirette a prevenire il diffondersi dell'influenza aviaria riportate in detto Decreto;

VISTA la proposta del Direttore del Servizio Sanità Animale dell'Az. U.L.S.S. n° 3 del 16 maggio 2006, prot. 0022642/06;

VISTO l'articolo n° 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

#### REVOCA

L'ordinanza n. 15 del 02/03/2006 “Misure di Polizia veterinaria contro l'influenza aviaria”.

#### INFORMA CHE

La suddetta ordinanza sindacale viene integralmente sostituita dal Decreto Regionale 9 maggio 2006 n. 152, che, tra l'altro, dispone che:

- 1) negli allevamenti rurali i volatili possono essere tenuti all'aperto purché all'interno di un'area delimitata da una recinzione metallica con un'altezza almeno di 1,5 metri;
- 2) i proprietari dei suddetti animali devono:
  - verificare l'affidabilità della provenienza e allo stato di salute degli animali acquistati;
  - tenere la documentazione relativa agli acquisti almeno fino alla macellazione degli stessi;
  - evitare che il pollame morto venga dato come cibo agli altri animali domestici (cani, gatti) dell'azienda;
  - contattare il Servizio Veterinario dell'ULSS in caso di riscontro di morti anomale o malattie sospette degli animali;
- 3) le misure straordinarie previste precedentemente con l'Ordinanza n. 15 del 02/03/2006 quali, tra l'altro, la copertura completa degli spazi di allevamento, permangono valide in caso di alto rischio di influenza aviaria ed in particolare nei periodi di passaggio di uccelli migratori;
- 4) la mancata osservanza delle disposizioni sulla prevenzione dell'influenza aviaria previste dal suddetto Decreto Regionale n. 152 è punita con la sanzione amministrativa da € 1.549,37 a € 9.296,22.

**IL SINDACO**  
Rossella Olivo